



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Gli Statvti Della Sacra Religione Di S. Gio: Gierosolimitano

Bosio, Giacomo

Roma, 1597

Della Regola. Tit. 1.

urn:nbn:de:hbz:466:1-10742

DELLA REGOLA TITOLO PRIMO.

*La Regola de gli Hospitalieri, e della Militia di San Gio-
uanni Battista Gierosolimitano.*

FR. RAMONDO DI PODIO MAESTRO.



NEL nome del **SIGNORE** amen.
Io Ramondo seruo de' Poueri di Chri-
sto, e guardiano dello Spedale di Gie-
rusalemme co'l consiglio del Capito-
lo de' Fratelli ordino queste cose nel-
la casa dello Spedale di San Giovan-
Battista di Gierusalemme, cōmando
dunque, che tutti i Fratelli, che ven-
gono à seruire a' Poueri, & alla difesa della Fede cattolica,
mantenghino, e co'l Diuino aiuto offeruino tre cose, pro-
messe à Dio, che sono Castità, Obediēza, cioè ch' effegui-
ranno appieno tutto ciò, che farà loro comandato dal
Maestro; e di viuere senza proprio. Percioche Iddio gli chie-
derà queste tre cose nel giorno del giudicio.

Dell' obediēza,
che si debbe al
Maestro vedi lo
Stat. 1. e 2. del
Maestro, & il
59. delle pro-
hibit. e delle pe-
ne.

L'ESSERCITIO DELLA MILITIA PER CHRISTO.

Consuetudine.



L'Ordine nostro dalla sua prima fondatione per li-
beralità, aiuto, e fauore dalla sacrosanta Sede
Apostolica, de' Regi, e Principi cattolici, e de'
deuoti Christiani è stato dotato, accresciuto, am-
pliato, & arricchito di poderi, possessioni, giurisdittioni, gra-
tie, priuilegi, & essentioni, accioche i Cauallieri, c'hanno fat-
ta professione nell'Ordine, intenti alla vera carità, madre,
e saldo fondamento delle virtù, alla santa hospitalità, & alla
fede, aggiungessero, accumulassero, e congiungessero la mi-
litia; & essercitandosi in doppio officio, & essercitio, alle vir-
tuose

A

tuose

Cioè gl'Here-
tici.

tuose operationi interamente si dessero. Particular certamente, e proprio officio de' Soldati di Christo è (non posponendo l'opere sante della sacra hospitalità) combattere per il nome di Christo, per il culto Diuino, e per la Fede cattolica; amare, riuerire, e conseruare la giustitia; fauorire, solleuare, e difendere gli oppressi. Per questo dunque i Cavalieri dello Spedale, essercitando l'hospitalità, e la militia di Christo, con deuota cōsideratione sopra le vesti portano di fuora il segno della croce da otto angoli ornato delle virtù, accioche nell'interna veste ancora portino spiritualmente il segno della viuace croce, e vibrando con la destra mano l'acuta spada, & hauendo fatte molte, e grandi limosine, affaltino, calchino, e calpestino la gente Maomettana, e coloro, che deuiano dalla fede. Allequali sãte operationi essendosi eglino dati, s'inuogliano, s'inuitano, e s'accendono à seguire il salutifero essempio de' Santi Martiri, e Soldati Macabei soliti à combattere per il culto Diuino, i quali pochi in numero, aiutati dal fauore di Dio, siano auuezzi à calcare, vincere, e fogggiare tal' hora innumerabili esserciti di gēti profane. Si ricordino, e continouamente tenghino à memoria i Religiosi Cavalieri nostri, ne' quali è impresso il zelo del culto Diuino d'offeruare, e perfettamente adempire i voti sostantiali della santissima Regola, Obedienza, Castità, e Pouertà, e studino d'attendere alle virtù morali, e theologiche, con le quali infiammati di carità non temino (isfoderata la spada) di mettersi animosamente con prudenza, temperanza, e fortezza à qual si voglia pericolo per il santo nome di Christo Saluator nostro, per il viuace segno della croce, per la giustitia, per i Pupilli, e per le Vedoue. Veramente niuno può hauer' maggior carità, che di porre l'Anima, cioè la vita per gli Amici, cioè i Cattolici. Questo è il proprio officio, questa è la vocatione, questa è l'elettione, questa è la giustificatione, e questa finalmente è la santificatione loro: accioche finito il peregrinaggio di questa vita, eleuati à ferma speranza, godino l'eterno premio, per il quale Iddio hà creata l'humana generatione. Però à colui, che fa-

rà conuinto d'hauer contra il debito dell'ufficio suo tralasciate, biasimate, abbandonate, e fuggite le sante operationi, e la guerra, che si farà per il nome Christiano, à terrore de' maluaggi, e tristi, & a laude de' Buoni, meritamente è proposto, e statuito il castigo, e la seuera pena conforme à gli Statuti, e Consuetudini dell'Ordine nostro.

La pena della trasgressione della Regola, e de gli Statuti.

FR. RAMONDO BERENGARIO.

3 **A**ccioche i Fratelli dell'Ordine nostro non diuentino trasgressori della Regola, e de gli Statuti, ordinando dichiariamo, che la trasgressione delle cose, che nella Regola si contengono, obliga l'Anima, & il corpo. Ma la rottura, e violatione de gli Statuti, rende il corpo solamente obligato alla pena; se però il tralasciare, od il trasgredire alcuni d'essi, secondo la legge Diuina, e Statuti canonici, l'Anima ancora nõ obligasse.

FR. ANTONIO FLUVIANO.

4 **C**ommandiamo, che nell'Assemblee, che si fanno ne' digiuni delle quattro tempora, si legga pubblicamente la Regola in presenza di tutti i Fratelli.

FR. PIETRO D'AVBSSONE.

5 **O**rdiniamo, che dopo la Regola si legghino gli Statuti infra scritti.

In dette Assemblee i Prodomi della Chiesa, finito il loro officio, sono tenuti di far la relatione vedi lo stat. 28. della Chiesa.

DELLA REGOLA.

- 2 L'effercitio della militia per Christo.
- 3 La pena de' trasgressori della Regola, e de gli Statuti.

DEL RICEVIMENTO DE' FRATELLI.

3 Dell'habito de' Fratelli dello spedale Gierosolimitano.

DELLA CHIESA.

- 1 Del modo d'honorare, e riuerire le cose Diuine, e sacre.
- 2 Delle orationi, ch'ogni giorno debbono esser dette da' Fratelli.
- 3 Li giorni, ne' quali i Fratelli sono tenuti à digiunare.
- 33 Li giorni, ne' quali i Fratelli sono obligati à portare il Manto.

1 Che i Fratelli effercitino l'Hospitalità.

22 De' Debitori del nostro commun Tesoro.

3 Che i Fratelli vadino al Capitolo generale.

1 Che i Fratelli obedifchino al gran Maestro.

5 Dell'honesto vestire de' Fratelli, co'l seguente.

8 Che i Fratelli s'effercitino nell'armi.

9 Che i Fratelli faccino ogn'anno il loro disproprietamento.

38 Delle Rifegnationi.

39 Della pena di coloro, che rifegnano.

65 Che i Fratelli non impetrino le Commende, o beneficij fuori del nostro Ordine.

DE' CONTRATTI, ET ALIENATIONI.

3 Che i Fratelli non effercitino la mercantia.

4 La prohibitione dell'usura.

5 Che non s'alienino i beni dell'Ordine nostro.

6 Che niun Fratello impegni, od oblihi i beni del nostro Ordine.

10 Che i Fratelli non alienino i beni acquistati.

DELLE PROIBITIONI, E DELLE PENE.

1 Che non è lecito a' Fratelli far testamento, instituire herede, né far legati.

14 Che i Fratelli non si partino di Conuento senza licenza.

16 Che i Fratelli non impetrino lettere di fauore per ottenere Commende.

32 Li casi, per i quali si priuano dell'habito, con i quattro seguenti.

52 De' publici concubinarij co'l seguente.

61 Dell'obedienza.

64 Delle pene di coloro, che non interuengono à gl'vfficij diuini.